

L'accordo 23 luglio 2007

Il protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili, è un accordo complesso che interviene sui seguenti argomenti:

PREVIDENZA

AMMORTIZZATORI SOCIALI

MERCATO DEL LAVORO

COMPETITIVITA'

GIOVANI

DONNE

I pensionati

OGGI

L'adeguamento delle pensioni al costo della vita (perequazione automatica delle pensioni) è pieno solo sui trattamenti compresi fino al triplo del trattamento minimo mentre è pari al 90% sulla quota da pensione eccedente il triplo del trattamento minimo e compresa entro cinque volte tale trattamento.

Il decreto legislativo 503/92 aveva previsto che ulteriori aumenti delle pensioni, eccedenti quelli derivanti dalla perequazione automatica dei trattamenti al costo della vita, avrebbero potuto essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Tale confronto non è mai stato attivato

DOPO L'ACCORDO

L'accordo prevede la rivalutazione al 100% al costo della vita dei trattamenti pensionistici per le fasce ricomprese tra tre a cinque volte il trattamento minimo;

Vengono incrementate le maggiorazioni sociali per i soggetti con pensioni assistenziali (assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti), con età pari o superiore a 70 anni (60 per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro

Verrà istituito un tavolo periodico di confronto permanente Governo OO.SS. dei pensionati per la rivalutazione delle pensioni in essere;

Il Governo si è impegnato a rivedere la disciplina del cumulo fra pensione e redditi da lavoro

L'accordo che in questa parte ha già trovato attuazione nella legge 127/07, prevede, a partire dal 2008, un incremento per le pensioni previdenziali percepite da pensionati (uomini e donne) lavoratori dipendenti di età pari o superiore ai 64 anni, con reddito individuale inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo pari a:

- 336 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva fino a 15 anni;
- 420 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva oltre i 15 anni e fino a 25 anni;
- 504 euro per coloro che abbiano un'anzianità contributiva oltre i 25 anni

L'aumento tiene conto dell'anzianità contributiva e fa riferimento al reddito individuale del beneficiario;

La somma aggiuntiva non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali;

per il 2007, nel mese di ottobre, la somma aggiuntiva viene corrisposta in forma ridotta

L'età di pensionamento

OGGI

Scalone riforma Maroni:

Passaggio dei requisiti pensionistici per la pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2008 a 60 anni di età e 35 di contributi (oppure 40 anni di contributi)

Passaggio a 61 anni di età e 35 anni di contributi a decorrere dal 1° gennaio 2010, e 62 anni e 35 anni di contributi dal 1° gennaio 2014, previa verifica, (Oppure 40 anni di contributi).

Passaggio da 4 a 2 "Finestre Pensionistiche" per la decorrenza della pensione di anzianità

DOPO L'ACCORDO

viene superato lo "scalone", prevedendo nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento d'anzianità:

dal 1° gennaio 2008 con 58 anni di età e 35 anni di contributi;

dal 1° luglio 2009 al raggiungimento di una "quota" pari a 95, (la somma di età e contributi) con almeno 59 anni di età (60 anni di età e 35 di contributi o 59 anni di età e 36 di contributi);

dal 1° gennaio 2011 al raggiungimento di una "quota" pari a 96, con almeno 60 anni di età (61 anni di età e 35 di contributi o 60 anni di età e 36 di contributi);

dal 1° gennaio 2013 (previa verifica) al raggiungimento di una "quota" pari a 97, con almeno 61 anni di età (62 anni di età e 35 di contributi o 61 anni di età e 36 di contributi).

In alternativa, rimane possibile l'accesso alla pensione di anzianità dopo 40 anni di lavoro, a prescindere dall'età anagrafica;

L'accordo prevede che una Commissione di esperti del Governo e delle Parti sociali regolerà, ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità **dopo 40 anni di lavoro, la decorrenza della pensione con 4 finestre**, in luogo delle due altrimenti previste;

E' prevista la salvaguardia dall'applicazione dei nuovi requisiti dal 1° gennaio 2008 per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e per i lavoratori in mobilità.

Requisiti a confronto

I REQUISITI CON LA LEGGE MARONI-BERLUSCONI

I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ, SALVAGUARDIA PER I LAVORI USURANTI, PER I LAVORATORI IN MOBILITÀ, PER I PROSECUTORI VOLONTARI

DATA MATURAZIONE REQUISITI	REQUISITI	DECORRENZA
Entro 30 giugno 2008	60 e 35	40 57*
Entro 31 dicembre 2008	60 e 35	40 **
Entro 30 giugno 2009	60 e 35	40 57*
Entro 31 dicembre 2009	60 e 35	40 **
Entro 30 giugno 2010	61 e 35	40 57*
Entro 31 dicembre 2010	61 e 35	40 **
Entro 30 giugno 2011	61 e 35	40 57*
Entro 31 dicembre 2011	61 e 35	40 **
Entro 30 giugno 2012	61 e 35	40 57*
Entro 31 dicembre 2012	61 e 35	40 **
Entro 30 giugno 2013	61 e 35	40 57*
Entro 31 dicembre 2013	61 e 35	40 **
Entro 30 giugno 2014	Verifica 62 e 35	40 57*

* con 57 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione dei requisiti. Il requisito dell'età rileva solo per la decorrenza della pensione.
 ** con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

I REQUISITI DELLA LEGGE PRODI

I NUOVI REQUISITI FISSATI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DALL'ACCORDO GOVERNO SINDACATI

DECORRENZA	REQUISITI	
1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009	58 + 35	40
1° luglio 2009 - 31 dicembre 2010	Quota 95 a partire da 59 quindi: 59 + 36 60 + 35	40
1° gennaio 2011	Quota 96 a partire da 60 quindi:	40
31 dicembre 2012	60 + 36 61+35	
Verifica	Verifica	Verifica
1° gennaio 2013	Quota 97 a partire da 61 quindi 61+36 62+35	40

Dalla tabella si evince che per tutto il 2008 ed il primo semestre del 2009 vige il requisito di 58 anni di età e 35 di contribuzione, dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2012 si entra invece in un meccanismo di quote vincolate. Ciò significa che il meccanismo del raggiungimento dei requisiti (età + contribuzione) previsti dalle quote è comunque legato ad un'età minima da raggiungere. Dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010 sarà quota 95, che si può raggiungere con 59 anni di età e 36 di contribuzione o con 60 anni di età e 35 di contribuzione. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 sarà quota 96 (60 + 36 o 61 + 35). Il 1° gennaio 2013 non scatterà automaticamente la quota 97 (61 + 36 o 62 + 35). Entro il 30 settembre 2012 è prevista, infatti, una verifica tra Governo e Sindacati per valutare l'andamento dei flussi pensionistici e dei costi finanziari relativi agli anni precedenti.

Per la decorrenza continueranno ad applicarsi le due finestre previste dalla legge Maroni, tranne che per coloro che raggiungono i 40 anni di contributi. I lavoratori con 40 anni di contribuzione, infatti, continueranno ad andare in pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica mentre la decorrenza della loro pensione sarà legata alle 4 finestre previste dalla legge Dini. L'argomento in questione sarà affrontato dalla apposita Commissione composta dal Governo e dalle parti sociali che dovrà finire il suo lavoro entro settembre 2007.

Rimangono con i precedenti requisiti (57 anni di età e 35 di contributi) i lavoratori in mobilità. L'accordo per ora fa riferimento al numero di 5.000 lavoratori, che si vanno ad aggiungere ai 16.000 già individuati dalla precedente normativa. Secondo stime fatte dal Governo, la cifra indicata coprirebbe tutti i lavoratori in mobilità, che raggiungono i predetti requisiti pensionistici entro il periodo di mobilità.

Rimangono con i precedenti requisiti anche i lavoratori che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

Lavori particolarmente usuranti

OGGI

La disciplina dei lavori particolarmente usuranti, prevista da un decreto legislativo del 1993, ha trovato un'applicazione soltanto parziale, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato nell'anno 2001 (Decreto ministeriale del 17 aprile 2001), per i lavoratori impegnati nelle attività particolarmente usuranti previste dal Decreto del Ministro del Lavoro del 19 maggio 1999

DOPO L'ACCORDO

L'accordo prevede un anticipo di tre anni del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di anzianità, con minimo 57 anni di età, per i lavoratori che abbiano svolto attività particolarmente usuranti per almeno la metà della vita lavorativa o (nel periodo transitorio) per almeno 7 anni negli ultimi 10;

I lavoratori che potranno accedere al beneficio, entro i limiti di 5.000 unità l'anno, e la cui attività è considerata particolarmente usurante sono:

• **Quelli impegnati nelle attività previste dal Decreto del Ministro del Lavoro del 1999** (c.d.: decreto "Salvi"), che riguardano i lavori svolti in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa, i lavori svolti dai palombari, i lavori ad alte temperature, i lavori espletati in spazi ristretti, i lavori di asportazione dell'amianto);

• **I lavoratori considerati notturni** secondo le modalità stabilite dal D. Lgs 66/2003. Si tratta:

- dei lavoratori che svolgono almeno tre ore del loro tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno;
- di quelli che durante il periodo notturno svolgono abitualmente, almeno una parte dell'orario di lavoro, secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro (cioè i lavoratori che svolgono abitualmente lavoro in turni, regolati da un ciclo di 3 o 4 turni giornalieri), o in mancanza, per almeno 80 giorni all'anno.

I lavoratori addetti a linea catena, individuati sulla base dei seguenti criteri

- produzioni di serie nell'industria;

- lavori a ritmo produttivo vincolato e collegati o misurati da tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni;

- lavori con ripetizione costante del ciclo lavorativo, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi, escludendo gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al controllo di qualità o al rifornimento materiali.

• **I conducenti di mezzi pubblici pesanti**

Lavoratori-lavoratrici immigrati extracomunitari

OGGI

I requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e le prestazioni sono disciplinati attraverso apposite convenzioni con i Paesi d'origine;

Alcune convenzioni bilaterali stipulate con l'Italia prevedono la possibilità di cumulare i contributi versati nello Stato contraente con quelli maturati in altri Stati che risultino legati da specifiche convenzioni anche con l'Italia. Al momento ciò è possibile solo con alcuni Paesi

DOPO L'ACCORDO

Il Governo si è impegnato a migliorare il regime pensionistico di questi lavoratori, al fine di **consentire una maggiore utilizzabilità dei periodi contributivi maturati nei diversi Paesi anche attraverso l'ampliamento delle convenzioni bilaterali.**

Le donne

OGGI

Nel nostro paese la partecipazione delle donne all'attività lavorativa è decisamente inferiore alla media U.E ed agli obiettivi fissati a Lisbona.

In particolare la rigidità degli orari di lavoro e la carenza di servizi per l'infanzia non facilitano la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

DOPO L'ACCORDO

L'accordo riconosce l'importanza determinante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, di accrescere il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

A tale fine verranno definiti, sempre nell'ambito dell'equilibrio della finanza pubblica, i seguenti interventi:

- **sgravi mirati a sostenere regimi di orari flessibili** legati alle necessità di conciliazione fra lavoro e vita familiare;
- **incentivi ai part - time lunghi**
- **E' stata confermata l'età pensionabile delle donne, ai fini del pensionamento di vecchiaia, a 60 anni**

I giovani

OGGI

Riscatto di laurea a fini pensionistici

Il riscatto degli anni di studi universitari, ai fini pensionistici, era possibile in forma dilazionata, fino a 48 o 60 rate mensili con l'applicazione di interessi di dilazione, ad un tasso del 2,5

Totalizzazione dei periodi lavorativi per il calcolo della pensione contributiva

Forti limiti alla possibilità di cumulare i versamenti contributivi di diverse gestioni pensionistiche, sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento che per l'ammontare della pensione.

Contribuzione previdenziale dei lavoratori parasubordinati

•La più bassa aliquota previdenziale dei lavoratori a progetto, rispetto ai lavoratori dipendenti, determina una minore copertura previdenziale futura dei parasubordinati.

•La disparità fra le aliquote previdenziali dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati può favorire l'utilizzo improprio del contratto di collaborazione a progetto.

•I giovani lavoratori sono i più svantaggiati dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, in quanto più esposti alle forme di lavoro più flessibile

Coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva

•La legge 335/95 prevede l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva ogni 10 anni, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento del PIL di lungo periodo. La legge prevede che la revisione venga effettuata con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite anche le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Essendo, la legge 335/95, entrata in vigore dal 1° gennaio 1996, la prima revisione era prevista per il 2006.

DOPO L'ACCORDO

Riscatto di laurea a fine pensionistici

Riscatto del periodo del corso di laurea, a condizioni più vantaggiose, prevedendo una rateizzazione del pagamento dei contributi fino a 120 rate mensili (10 anni), senza interessi;

prevista la possibilità di riscattare il periodo di laurea anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con sentendo la detraibilità fiscale dal reddito dei genitori dell'importo pagato;

Totalizzazione dei periodi lavorativi per il calcolo della pensione contributiva

Per i giovani che sono nel sistema contributivo sarà possibile cumulare tutti i contributi maturati in qualsiasi gestione pensionistica, per ottenere un'unica pensione.

Si riduce da sei a tre anni, nel sistema retributivo o misto, il requisito contributivo minimo per poter cumulare i periodi contributivi maturati in ciascuna gestione.

Contribuzione previdenziale dei lavoratori parasubordinati

È previsto l'aumento di tre punti percentuali, nel triennio 2008-2010, delle aliquote previdenziali dei parasubordinati, al fine di conseguire una maggiore copertura pensionistica.

Misure per il reddito e l'occupazione, tramite fondi di rotazione:

Fondo credito per i parasubordinati: potrà erogare un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi, ad interesse zero o molto basso, al fine di coprire eventuali periodi di inattività.

Fondo microcredito: incentiverà le attività innovative di giovani e donne, riprendendo l'esperienza dei prestiti d'onore.

Aumento dell'importo degli assegni di ricerca presso le Università.

Coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva

•Verranno rivisti i criteri e le modalità di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo, al fine di contrastare gli effetti negativi che la flessibilità e la discontinuità della carriera lavorativa potrebbe produrre al momento del pensionamento, salvaguardando un tasso di sostituzione netto minimo del 60% della retribuzione

•Una Commissione composta da governo e parti sociali dovrà valutare il ripristino della flessibilità del pensionamento nel sistema contributivo

Ammortizzatori sociali

OGGI

Gli attuali ammortizzatori sociali forniscono coperture molto differenziate tra diversi settori (alcuni ne sono completamente esclusi) e, soprattutto, non sono legati alle cosiddette "politiche attive del lavoro" ovvero quel mix di formazione e aiuto alla ricollocazione che garantisce la rioccupazione.

Disoccupazione

•La disoccupazione ordinaria è erogata per un periodo massimo di 7 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di età e per un periodo massimo di 10 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.

•Per lavoratori con età inferiore a 50 anni il valore è, per i primi 6 mesi di disoccupazione, del 50 % della retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro, e scende al 40 % nel 7° mese.

•Per i lavoratori con età superiore a 50 anni il valore è, per i primi 6 mesi di disoccupazione del 50 % della retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro, e scende al 40 % dal 7° al 9° mese. Il 10° mese è pagato al 30%

•E' garantita la copertura previdenziale figurativa fino a sei mesi per chi ha meno di 50 anni, fino a nove mesi per chi li supera.

DOPO L'ACCORDO

•Si definisce una riforma degli ammortizzatori sociali da realizzare tramite " una **sede permanente di confronto** e di verifica con le parti sociali", ed **alcuni interventi immediati**.

•L'intervento di riforma avrà **come obiettivi un sistema universale di tutele**, indipendentemente dalla dimensione di impresa, dall'appartenenza settoriale e dalla tipologia di contratto di lavoro, ed un potenziamento dei servizi per l'impiego, per collegare politiche attive e sostegni economici.

•E' prevista una **progressiva armonizzazione degli istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità**, con la creazione di uno strumento unico, modulato in base all'età e all'area territoriale, con copertura figurativa piena calcolata sulle retribuzioni.

•Si prevede l'**unificazione e la graduale estensione a tutti della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e speciale**, finalizzata alla salvaguardia e alla tutela del lavoro;

Disoccupazione

Il confronto Sindacati -Governo ha **stabilito**:

•un **aumento della durata della indennità ordinaria di disoccupazione** che verrà portata a 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;

•un **aumento dell'importo dell'indennità**, che sarà portato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 Mesi, al 50% per il 7° e 8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi;

•un **aumento dell'entità e della durata dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti**, che passerà dall'attuale 30% al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per le successive giornate fino ad una durata massima di 180 giorni;

•la **copertura figurativa dei contributi previdenziali per l'intero periodo di godimento delle indennità**, con riferimento alla retribuzione.

Il testo fa anche riferimento ad **interventi in materia di politiche attive e al collegamento tra prestazioni e percorsi di reinserimento occupazionale** Cgil-Cisl-Uil attribuiscono grande importanza alla riforma degli ammortizzatori sociali, che, insieme a servizi per l'impiego efficienti, costituiscono un fondamentale elemento di tutela in un mercato del lavoro più dinamico.

Mercato del lavoro

OGGI

Negli ultimi anni si è verificato un aumento dei lavoratori occupati con rapporti atipici e si sono allungati i tempi per ottenere un impiego stabile. In particolare per il contratto a termine era ammessa la possibilità di rinnovo senza limiti, ed i contratti di durata inferiore a sette mesi e quelli attivati per intensificazione dell'attività erano esclusi dai tetti massimi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

DOPO L'ACCORDO

Il Protocollo prevede:

• Un'esplicita dichiarazione della centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto affermato dalle Direttive europee;

• Ulteriori strumenti per rafforzare la lotta al sommerso come le norme sugli appalti e sul socio lavoratore, cui deve essere aggiunto l'accordo sulla riforma degli ammortizzatori e della previdenza agricola.

• importanti riconoscimenti al ruolo della contrattazione collettiva;

• misure per la stabilizzazione del lavoro

in particolare:

• lavoro a tempo parziale: sarà la sola contrattazione collettiva a definire clausole elastiche e flessibili, saranno incentivati i part-time "lunghi" ed agevolate le trasformazioni di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale richieste per comprovati compiti di cura, si stabilisce il diritto di precedenza in caso di posti a tempo pieno disponibili;

• contratto a termine: si riafferma il diritto di precedenza per i lavoratori anche stagionali entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, si fissa un tetto massimo di 36 mesi di durata e l'attivazione di una eventuale procedura presso le direzioni provinciali del lavoro, saranno soggetti ai tetti massimi stabiliti dalla contrattazione i contratti di durata inferiore a sette mesi e quelli attivati per intensificazione dell'attività produttiva;

• verrà cancellato il lavoro a chiamata e verrà istituito un tavolo di confronto con le parti sociali sullo staff leasing;

• verranno migliorati l'apprendistato e il contratto d'inserimento (in rapporto con la riforma dei servizi all'impiego), previste ulteriori misure per i collaboratori in coerenza con l'aumento di tre punti nel triennio 2008-2010 della loro aliquota previdenziale, saranno migliorate le norme sui disabili;

CGIL CISL e UIL restano impegnate sull'applicazione incisiva di quanto concordato e intendono riprendere l'iniziativa sui problemi ancora aperti, a partire dai percorsi di stabilizzazione, dal tema della terziarizzazione e da norme di ulteriore impatto per contrastare il lavoro sommerso, proseguendo la loro azione anche nei confronti del governo, del Parlamento e delle associazioni imprenditoriali.

Le misure a sostegno della competitività

OGGI

Dal 1993 i premi di risultato e le retribuzioni previste dalla contrattazione integrativa (contrattazione di II° livello), correlati agli incrementi di produttività, danno luogo ad un particolare regime di decontribuzione a beneficio dei datori di lavoro (pagamento di un contributo di solidarietà in luogo dei contributi previdenziali altrimenti dovuti) entro un tetto del 3% della retribuzione;

L'importo dei premi erogati, non essendo soggetto a contribuzione previdenziale, non è "pensionabile";

Non è prevista alcuna forma di detassazione a favore dei lavoratori sulle suddette erogazioni

DOPO L'ACCORDO

Le retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato dalla contrattazione di II° livello, correlate agli incrementi di produttività, saranno interamente pensionabili;

Per il triennio 2008 – 2010, nel limite delle risorse stanziare in apposito fondo (480 milioni di euro per l'intero triennio), sono previsti sgravi contributivi così articolati:

- Le imprese riceveranno uno sgravio contributivo in misura fissa pari al 25% dell'erogazione ammessa allo sgravio. Il tetto del premio individuato dalla contrattazione di II° livello, ammesso allo sgravio sarà pari al 5%;
- i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo esattamente pari ai contributi previdenziali a loro carico, calcolati sul premio di risultato ammesso all'agevolazione.

E' previsto lo stanziamento, nella prossima legge finanziaria, di un importo pari a 150 milioni di euro per il 2008, al fine di conseguire l'obiettivo della detassazione di una quota dei premi di risultato erogati dalla contrattazione integrativa, secondo le modalità che verranno definite da un'apposita Commissione fra il Governo e le parti sociali;

La contribuzione aggiuntiva sui compensi per lavoro straordinario, a carico dei datori di lavoro, introdotta dalla legge 549/1995 è abolita